



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo San Giorgio di Mantova
Piazza 8 marzo 6 - 46030 San Giorgio di Mantova
Tel: 0376 340045 - 0376 245359
e-mail : mnic81600d@istruzione.it
PEC mnic81600d@pec.istruzione.it
www.icsangiorgio.gov.it
C.F. 93034800206

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Per l'ammissione all'Esame di Stato si farà riferimento all'articolo 2 del D.M. n741.

Articolo 2(Ammissione all'Esame di Stato dei candidati interni)

1. *In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di Scuola Secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio docenti;*
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n.249;*
- c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposti dall'Invalsi;*

2. *Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo;*

3. *Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di Religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'Esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.*

4. *In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti ,un voto di ammissione espresso in decimi.*

5. *Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.*

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI IDONEITÀ PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

I criteri generali partono dal presupposto che:

- la valutazione ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne;
- concorre al successo formativo;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale e culturale.

Si terrà conto:

1. del percorso effettuato rispetto alla situazione iniziale;
2. del grado di maturazione dimostrato;
3. dell'interesse e impegno dimostrati

Appurata la validità dell'anno scolastico, si definiscono i seguenti criteri, al fine di garantire l'equità e la trasparenza della valutazione.

Il Consiglio di Classe, sulla base di:

- obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;
- di quanto richiamato dalle norme vigenti;
- dell'attenzione alle singolarità di ciascuno

VALUTA:

1. I risultati conseguiti nelle discipline di studio, in riferimento alla media dei voti del II quadrimestre.
2. I progressi registrati nell'anno scolastico in corso e nel triennio.
3. La situazione di partenza.
4. Le potenzialità personali e l'impegno dimostrati nel corso del triennio.
5. Il comportamento e l'atteggiamento dimostrati nel triennio rispetto a tutte le Offerte Formative proposte dall'Istituzione scolastica.
6. Corrispondenza rispetto al profilo individuato.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CON VALUTAZIONI INSUFFICIENTI

Nel caso di valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe motiverà l'ammissione all'Esame sulla base del percorso effettuato dall'alunno, considerando la situazione di partenza, l'interesse e l'impegno dimostrati, le risposte agli stimoli e alle occasioni di recupero proposti dai docenti.

NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e decisione a maggioranza, può non ammettere l'alunno all'Esame di Stato nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline con un numero di insufficienze gravi o diffuse e un profilo complessivo che corrisponde al giudizio non accettabile o non sufficiente.

Per l'insegnamento della religione cattolica, o dell'alternativa alla religione, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione diventa un giudizio motivato, scritto a verbale.

Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10 poiché la valutazione del comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico.

In caso di non ammissione, la votazione sarà deliberata a maggioranza.

Il Dirigente Scolastico regg.

Massimo Pantiglioni

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs:39/93, art. 3,c.2)